



COMUNICATO STAMPA n. 101/26

Lussemburgo, 9 luglio 2026

Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause riunite C-535/25 | Amazon Italia Logistica, C-536/25 | Amazon Italia Services e C-537/25 | Amazon Italia Transport

Secondo l'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, le società del gruppo Amazon forniscono servizi postali in Italia

Pertanto, l'obbligo di disporre di un'autorizzazione a tal fine previsto dalla normativa italiana è compatibile con il diritto dell'Unione

Nel 2018, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha sanzionato tre società del gruppo Amazon (Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Services e Amazon Italia Transport), ritenendo che stessero offrendo un servizio postale senza disporre della necessaria autorizzazione. Secondo l'AGCOM, il servizio di recapito al cliente finale dei prodotti venduti da terzi sul mercato elettronico di Amazon (*Amazon Marketplace*) non si discosta in nulla dal servizio reso dagli altri operatori postali.

Le società di Amazon hanno impugnato la sanzione dell'AGCOM dinanzi ai giudici italiani. Investito dei loro ricorsi, il Consiglio di Stato ha deciso di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia. La questione che si pone è se la direttiva sui servizi postali ¹ osti a che uno Stato membro assoggetti attività come quelle svolte dalle società di Amazon ² all'autorizzazione richiesta per offrire servizi postali al pubblico.

Nelle conclusioni presentate oggi, l'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona considera, in primo luogo, che Amazon Italia Logistica gestisca invii che già hanno natura postale. Aggiunge che spetta al Consiglio di Stato determinare se le attività svolte da tale impresa possano rientrare nella nozione di «**smistamento**» di invii postali. A suo avviso, si ha smistamento quando **gli invii vengono separati e ordinati per essere integrati nel ciclo postale e vengono ottimizzati diversi elementi logistici** (rotte di trasporto, tempi di transito, risorse, ecc.), sicché **le suddette attività potrebbero rientrare in tale definizione**.

In secondo luogo, l'Avvocato generale ritiene che **la gestione degli armadietti** (lockers) effettuata da Amazon Italia Services rientri nella fase di «**distribuzione**» degli invii postali ai sensi della direttiva, ovvero l'ultima fase del ciclo postale. Il **carattere attivo** di tale gestione e il **reso automatico al mittente** se l'invio non viene ritirato impediscono di tracciare un parallelismo con gli invii depositati nelle cassette postali dei clienti.

In terzo luogo, sulla base dei fatti esposti dal Consiglio di Stato, l'Avvocato generale ritiene che un'impresa come Amazon Italia Transport possa essere considerata un «fornitore di un servizio postale» ai sensi della direttiva. Infatti, pur non effettuando materialmente il «servizio postale», tale impresa esercita un'**influenza determinante sulle condizioni della sua prestazione da parte di un operatore locale** al quale subappalti (comprese le condizioni di gestione del personale di tale operatore). In realtà, l'operatore locale si occupa solo del trasporto materiale fino al destinatario finale, secondo le direttive dettagliate di Amazon Italia Transport.

Infine, per quanto riguarda la questione se e in che termini possa rilevare **la connessione tra le attività delle tre società di Amazon**, l'Avvocato generale segnala che **la direttiva consente di qualificare come «fornitore di un servizio postale» ciascuno degli operatori dei servizi che compongono le ordinarie fasi del ciclo postale nell'ambito di un'attività frammentata**. Nel caso di specie, l'analisi dell'attività delle tre società del gruppo Amazon sembra rivelare che

ciascuna di esse presti un servizio postale.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Direttiva 97/67/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

² Precisamente, si chiede, in sostanza, se la ripartizione di pacchi da parte di Amazon Italia Logistica dopo l'etichettatura possa essere considerata uno «smistamento» di un «invio postale» (causa C-535/25); se la gestione da parte di Amazon Italia Services degli armadietti (lockers) nei quali il cliente finale può chiedere che sia effettuata la consegna formi parte della fase di «distribuzione» di un invio postale (causa C-536/25); se sia «fornitore di un servizio postale» un'impresa che, come Amazon Italia Transport, pur non svolgendo materialmente compiti di consegna di pacchi postali, li organizza dirigendo e coordinando gli operatori locali (causa C-537/25), e se influisca sulla qualificazione di tali prestazioni come «servizi postali» la connessione esistente tra le attività esercitate dalle tre imprese.